

# **Regolamento per l'esercizio degli istituti della partecipazione e del referendum consultivo**

## **TITOLO I**

### **ART. 1**

#### **Definizione**

1. Il referendum consultivo è indetto per conoscere il parere dell'elettorato provinciale in ordine alla adozione o meno di un atto di amministrazione.
2. Per particolari materie e di volta in volta con decisione motivata del Consiglio può essere consentita la partecipazione al referendum dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno e/o dei cittadini stranieri residenti nel territorio della Provincia.

### **Art.2**

#### **Raccolta delle firme**

1. Per la raccolta delle firme richieste dall'art.31 comma uno dello Statuto debbono essere usati appositi moduli forniti dall'amministrazione e vidimati dal Segretario provinciale . Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre a referendum con la formula "Volete voi che il consiglio provinciale deliberi ....."seguito dalla chiara ed inequivoca indicazione del provvedimento che si desidera venga deliberato.
2. In calce alla formula i moduli debbono indicare i nomi dei promotori, in numero non inferiore a cinque, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia designati ad esercitare le funzioni previste dal presente regolamento.
3. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi.

### **Art.3**

#### **Autentica delle firme**

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'art.2. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome cognome, luogo e data di nascita ed il comune della provincia nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di un ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario comunale.
3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, purché ne sia indicato il numero.
4. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dal sindaco del comune cui appartengono i sottoscrittori, attestanti la iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.

5. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Provincia nella misura stabilita per i diritti dovuti ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della richiesta di referendum ai sensi del successivo art.6. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono farne domanda indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

#### **Art.4**

### **Deposito delle firme**

1. La richiesta di referendum, corredata della prescritta documentazione va presentata al Presidente da almeno cinque dei promotori.
2. Il segretario provinciale dà atto, mediante processo verbale dell'avvenuto deposito e della data relativa, nonché, su dichiarazione dei presentatori, del numero di firme raccolte.

#### **Art.5**

### **Ammissibilità**

1. Il Consiglio delibera sulla ammissibilità del referendum a termini dell'art.31 dello Statuto, previo riscontro della regolarità da parte della commissione consiliare competente, e provvede altresì alla indizione del referendum medesimo.

#### **Art.6**

### **Impedimenti allo svolgimento del referendum**

1. Non può essere depositata richiesta né può essere effettuato referendum nei dodici mesi precedenti la scadenza del consiglio provinciale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
2. Non può essere presentata richiesta di referendum sul medesimo provvedimento amministrativo se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui la proposta non sia stata approvata.
3. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale si determina la sospensione dei termini sia per la richiesta che per l'indizione del referendum nonché la sospensione del referendum eventualmente indetto. I termini tornano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale.

#### **Art.7**

### **Votazione**

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto libero e segreto nel primo giorno festivo fissato dal Consiglio provinciale, con la deliberazione di indizione del referendum, dalle ore 8 alle ore 21.
2. Per la costituzione dei seggi ,si applicano le norme della legge per la elezione dei consigli provinciali con l'attribuzione alla Giunta provinciale delle

competenze ivi assegnate al Ministero dell'Interno.

3. Ogni seggio dovrà prevedere non meno di 2.000 elettori. Nei comuni con popolazione pari o inferiore al limite suddetto verrà costituito un unico seggio.

### **Art.8 Certificati elettorali**

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione che indice il referendum.

2. I certificati non recapitati a domicilio e gli eventuali duplicati possono essere ritirati presso gli uffici comunali a decorrere dal trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione.

### **Art.9 Uffici elettorali di sezione**

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di tre scrutatori di cui uno, designato dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente e di un segretario.

2. Alle operazioni di voto e scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere un rappresentante di ognuno dei partiti rappresentati nel consiglio provinciale e un rappresentante dei promotori del referendum.

3. Alle designazioni provvede persona munita di mandato, debitamente autenticato, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

### **Art.10 Schede**

1. Le schede per il referendum, in carta consistente di tipo unico sono predisposte dall'amministrazione e contengono il quesito formulato nella proposta di referendum trascritto a caratteri chiari e leggibili.

2. L'elettore vota tracciando un segno sulla risposta prescelta.

### **Art.11 Ufficio elettorale centrale**

1. Presso la segreteria provinciale è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal segretario provinciale che svolge funzioni di presidente e da due dirigenti nominati dal segretario stesso entro quaranta giorni dalla data di indizione del referendum; sono nominati anche due dirigenti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. L'ufficio, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, conclude le sue

operazioni proclamando il risultato del referendum.

3. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari di cui uno resta depositato presso l'ufficio di segreteria, il secondo viene trasmesso al presidente per gli adempimenti di competenza.

4. L'ufficio decide altresì sui reclami eventualmente presentati prima di procedere alle operazioni previste dal comma due.

## **TITOLO II DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DELL'INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

(Titolo abrogato dalla delibera di consiglio n. 80 del 23/10/2006 di approvazione del nuovo Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni)